

   <p style="text-align: center;">ITSOS Marie Curie Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 02.9240552 - http://www.itsos-mariecurie.edu.it Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it</p>		
ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 1 di 8

CONVENZIONE dei PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PCTO

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

TRA

IL.SS.ITSOS MARIE CURIE – di seguito denominato “soggetto promotore”- con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) via Masaccio 4, codice fiscale n. 91546890152, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Ing. Umberto Pesce nato a Casagiove (CE) il 24/04/1965 codice fiscale P S C M R T 6 5 D 2 4 B 8 6 0 A;

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso.

E

L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio- Museo Martinitt e Stelline con sede legale in Milano via Marostica 8 codice fiscale/P.Iva 04137830966 d’ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal dott. Giuseppe Calicchio nato a Vigevano (PV) il 14/11/1971, codice fiscale CLCGPP71S14L872X

PREMESSO CHE:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO)
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

	 ITSOS Marie Curie Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 02.9240552 - http://www.itsos-mariecurie.edu.it Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it	
ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 2 di 8

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, nonché al Decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
 - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
 - svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini";
 - attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

L'Azienda di Servizi alla Persona istituti Milanesi Martinitt e Stelline, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture operative gli studenti dell'IL.SS.ITSOS "MARIE CURIE", di seguito indicato anche come l'

	 ITSOS Marie Curie Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 02.9240552 - http://www.itsos-mariecurie.edu.it Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it	
ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 3 di 8

“istituzione scolastica”, i quali, nel numero e nei tempi concordati tra i soggetti promotore e ospitante, saranno impegnati in fasi di attività di PCTO.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
- Per ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
- Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Il *docente tutor interno* svolge le seguenti funzioni:
 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo che coinvolge scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale;
 assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;



ITSOS Marie Curie

Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02.9240552 - <http://www.itsos-mariecurie.edu.it>

Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N

e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it



ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 4 di 8
-------------	-----------------------------------	--

gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto.

2. Il *tutor formativo esterno* svolge le seguenti funzioni:

collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;

favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;

fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l'efficacia del processo formativo.

3. Le figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

predisposizione del percorso formativo personalizzato;

controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e da quanto prescritto nel percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:



ITSOS Marie Curie

Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02.9240552 - <http://www.itsos-mariecurie.edu.it>

Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N

e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it



ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 5 di 8
-------------	-----------------------------------	--

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione dal contagio da virus Covid-19, ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che vengono rimborsate le seguenti spese di partecipazione [se previsti questi rimborsi indicare la/le tipologie di spese e gli eventuali massimali.
3. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato.
- b) dall'Assicurazione della scuola che copre le attività legate ai progetti PCTO. In particolare:

Polizze assicurative INAIL N° "gestione per conto" del M.P.I.

- E RC N° Polizza Chubb infortuni/r.c./assistenza Benacquista Assicurazioni, Via del Lido 106, Latina n. ITBSTQ67173.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

	 ITSOS Marie Curie Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Tel. +39 02.9240552 - http://www.itsos-mariecurie.edu.it Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it	
ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 6 di 8

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
- formazione generale: erogazione on line del corso sulla sicurezza (4 ore) sul portale Scuola & Territorio, applicativo del registro SPIAGGIARI
 - formazione specifica: erogazione a carico del *soggetto promotore; tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti il rischio di contagio da virus Covid-19*
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico di *[indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante se ne fa carico]*;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale c) alla contestualizzazione aziendale del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione può avere anche carattere collettivo e ha durata triennale dalla data sotto indicata.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi::



ITSOS Marie Curie

Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02.9240552 - <http://www.itsos-mariecurie.edu.it>

Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N

e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it



ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 7 di 8
-------------	-----------------------------------	--

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

ARTICOLO 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"). Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Ente.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante dell'Accordo di tirocinio di formazione ed orientamento, è allegato al presente (Allegato A).

Allegato A:
Accordo di Contitolarità



ITSOS Marie Curie
Via Masaccio, 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02.9240552 - <http://www.itsos-mariecurie.edu.it>
Codice identificativo MITD400008 - Codice Fiscale 91546890152 - Codice univoco ufficio UFAV7N
e-mail: MITD400008@istruzione.it - info@itsos-mariecurie.it - pec: MITD400008@pec.istruzione.it



ML.08.09_01	CONVENZIONE SCUOLA-IMPRESA	Versione 2 del 24. 05. 2018 Revisione 6 del 08. 07. 2022 Pagina 8 di 8
-------------	-----------------------------------	--

Milano, 1 febbraio 2023

Il soggetto promotore	<i>II.SS.ITSOS MARIE CURIE</i>	<i>Dirigente Scolastico Prof. Ing. Umberto Pesce</i>
Il soggetto ospitante	<i>Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio</i>	<i>Il Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Calicchio</i>

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO – PCTO**

TRA

IL.SS.ITSOS MARIE CURIE – di seguito denominato “soggetto promotore”- con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) via Masaccio 4, codice fiscale n. 91546890152, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Ing. Umberto Pesce nato a Casagiove (CE) il 24/04/1965 codice fiscale PSCMRT65D24B860A

E

L’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Museo Martinitt e Stelline, con sede in Milano, via Marostica 8, C.F./ Partita I.V.A. 04137830966 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, in persona del Rappresentante Legale, dott. Giuseppe Calicchio nato a Vigevano (PV) il 14/11/1971, codice fiscale CLCGPP71S14L872X

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno attivato una Convenzione Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO (la “Convenzione”), avente ad oggetto l’espletamento dell’attività di tirocinio prevista dall’ordinamento didattico;
- B. L’espletamento dell’attività descritta all’interno della Convenzione tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”);
- C. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;

- F. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. Con il presente accordo (di seguito l'”Accordo”), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione dell'attività di tirocinio.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione dell'attività di tirocinio
Finalità del trattamento	Gestione dei tirocini: richieste di inserimento, svolgimento del tirocinio, valutazione conclusiva ed attività amministrative correlate.
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività di tirocinio);
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Informativa da realizzare	Informativa Privacy - Tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – Allegato 1).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

6.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

6.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

6.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

6.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

7. RISOLUZIONE

7.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

7.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

7.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione in essere tra le Parti.

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

8.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

8.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 1 - Informativa Privacy - Tirocini

Milano, 1 febbraio 2023

Il Contitolare del trattamento

II.SS.ITSOS MARIE CURIE
Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Umberto Pesce

Il Contitolare del trattamento

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio
Legale Rappresentante
Dott. Giuseppe Calicchio

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Privacy – Gestione dell'attività di tirocinio (PCTO)

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE, garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE – articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocini dello studente;
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione e la valutazione del Piano Formativo del tirocinante;
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del tirocinante nel corso dell'attività di tirocinio;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE, nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano, via Marostica 8 e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE

6. I Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

L'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e l'II.SS.ITSOS MARIE CURIE con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) via Masaccio 4, hanno nominato i Responsabili della Protezione dei dati reperibili presso le sedi dei Contitolari. In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Responsabili della Protezione dei dati possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

- l'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio al seguente indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it;
- l' II.SS.ITSOS MARIE CURIE al seguente indirizzo PEC: MITD400008@pec.istruzione.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

L'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

L' II.SS.ITSOS MARIE CURIE dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo strettamente necessario per le proprie finalità del trattamento.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti accordo di contitolarietà (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti (o il contenuto essenziale) dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio in con sede in Milano, via Marostica 8 e e l' II.SS.ITSOS MARIE CURIE con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) via Masaccio 4.

1 febbraio 2023